

Poteri giuridici (manifestazioni di volontà che producono effetti giuridici)

- **Bilaterali o «concordati»** (debbono convergere due volontà per produrre l'effetto giuridico)
- **Unilaterali o «non concordati»** (basta la volontà di un soggetto per produrre l'effetto giuridico)



Potestà normativa: potere di disporre le regole

Potestà amministrativa: potere di curare in concreto interessi pubblici (es.: realizzare una strada, o creare un parco), applicando regole

Potestà giurisdizionale: potere di risolvere le controversie, applicando regole

n.b.: Le potestà giuridiche pubbliche sono esclusivamente queste: gli atti giuridici «di diritto pubblico» compiuti da qualsiasi ente pubblico ricadono sempre in una di queste tre potestà (non fanno parte di altre ipotetiche categorie)

FONTI NORMATIVE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

Potere normativo «concordato»: **Trattati internazionali** (concordati fra due o più Stati)



[esempio: Trattato di Roma 1957 (Cee)]



Potere unilaterale degli Stati (di ogni singolo Stato): **ratifica** dei Trattati internazionali



FONTI NORMATIVE DELL'ENTE «UNIONE EUROPEA – UE» (già CE e CEE)

Potere normativo «unilaterale» (potestà normativa): **regolamenti e direttive** (subito in vigore: «efficaci all'interno di tutti gli Stati membri»)



FONTI NORMATIVE NELLA REPUBBLICA ITALIANA



Potestà legislativa costituzionale: ente «Stato» (in base ad artt. 72 e 138 Cost.)

Potestà legislativa ordinaria: ente «Stato»; enti «Regioni» (in base ad art. 117 Cost.)

Potestà regolamentare: ente «Stato»; enti «Regioni»; enti locali
altri enti pubblici (tra i quali «Università») (in base ad artt. 117 co. 6, 97,
33, Cost.)

Potestà legislativa ordinaria:

ente «Stato»; enti «Regioni»

(in base ad art. 117, co. 1, Cost.)



Stato



Il potere legislativo in base all'**art. 117 della Costituzione, in vigore (dal 2001)**

Articolo 117, comma 1

La potestà legislativa [ordinaria] è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Potere legislativo «pariordinato»
ma

Articolo 117, comma 2

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;



(segue) comma 2 dell'articolo 117

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.



Articolo 117, comma 3

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; **tutela e sicurezza del lavoro; istruzione**, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; **professioni**; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio**; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. **Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.**



(legge statale) determinazione dei principi fondamentali della materia

(leggi regionali) disciplina (in dettaglio) della materia



Articolo 117, comma 2

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

...

I) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

...

Competenza legislativa statale:

- per le norme di diritto privato
- per le norme di diritto penale
- per le norme processuali

Articolo 117, comma 3

Spetta alle Regioni la potestà legislativa **per le norme di diritto amministrativo** in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata *[in via esclusiva o concorrente]* alla legislazione dello Stato.

Competenza legislativa regionale:

- Per le norme di **diritto amministrativo**

Norme di diritto amministrativo:

- Norme che disciplinano i rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni
- Norme che disciplinano l'organizzazione e le competenze delle pubbliche amministrazioni

(per esempio:)

In materia di «tutela della salute»:

- **Sono** norme di diritto amministrativo: norme sulla organizzazione degli ospedali pubblici
- **Non sono** norme di diritto amministrativo: le norme sulla responsabilità del medico per danni al paziente

Articolo 117, comma 4

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata [*in via esclusiva o concorrente*] alla legislazione dello Stato.

*Competenza legislativa esclusiva (o piena)
delle Regioni in materia di ***** (turismo)?*

.... No. Attenzione:

Articolo 117, comma 2

Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

...

I) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

...

Articolo 117, comma 4

Spetta alle Regioni la potestà legislativa **[per le norme di diritto amministrativo]** in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata **[in via esclusiva o concorrente]** alla legislazione dello Stato.

Competenza legislativa statale:

- per le norme di **diritto privato** del turismo
- per le norme di **diritto penale** del turismo
- per le **norme processuali** del turismo

Competenza legislativa regionale:

- Per le norme di **diritto amministrativo** del turismo

Norme di diritto amministrativo:

- Norme che disciplinano i rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni
- Norme che disciplinano l'organizzazione e le competenze delle pubbliche amministrazioni

(per esempio:)

In materia di «turismo»:

- Sono norme di diritto amministrativo: norme sulla classificazione degli alberghi e sui controlli in merito alla qualità alberghiera
- Non sono norme di diritto amministrativo: norme sul contratto d'albergo (sono norme di diritto privato: ordinamento civile)

Nessuna norma legislativa statale di diritto amministrativo?


Potestà regolamentare:

ente «Stato»; enti «Regioni»; enti locali
altri enti pubblici

(in base ad artt. 117 co. 6, 97 Cost.)

Art. 117, co. 6, Cost.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.



Potestà legislativa di tipo costituzionale <i>(leggi di revisione della Cost e altre leggi cost)</i>	(solo lo) Stato (in base all’art. 138 Cost.)		
Potestà legislativa ordinaria <i>(leggi e atti aventi forza di legge)</i>	Stato (in base all’art. 117 Cost.)	Regioni (in base all’art. 117 Cost.)	Province autonome di Bolzano e Trento (in base agli artt. 8, 9, 10, della l. costituzionale 670/1972)

Quali organi esercitano la potestà legislativa, nell’ambito degli enti?
(anche in merito all’individuazione degli organi c’è una “riserva costituzionale”)

Ente Stato			
Potestà legislativa di tipo costituzionale <i>(leggi di revisione della Cost e altre leggi cost)</i>	Parlamento (art. 138 Cost.)		+ il corpo elettorale (in determinati casi)
Potestà legislativa ordinaria <i>(leggi e atti aventi forza di legge)</i>	Parlamento (<u>leggi ordinarie</u> : artt. 70 ss. Cost.)	Governo (atti aventi forza di legge: <u>decreti legislativi delegati</u> art. 76 Cost; <u>decreti-legge</u> art. 77 Cost.)	Il corpo elettorale (mediante <u>referendum abrogativo</u> di leggi o atti aventi f.d.i l., art. 75 Cost.: esito referendario favorevole alla abrogazione, inteso come atto legislativo «meramente abrogativo/sottrattivo»)

Rammenta: la Corte cost. non è organo di legislazione ma può annullare leggi (statale e regionali) e atti aventi forza di legge (statali)

